

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2685

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LEONARDELLI, CHIESA, CACCAVALE, AGNALETTI, MOLINARO,
PINTO, NOCERA, GODINO, MORMONE, BERGAMO, FRAGALÀ,
PEZZOLI, MASTRANGELI, MATACENA, LUCCHESI, LA GRUA,
MASSIDDA, BORTOLOSO, MELUZZI, SPARACINO, TRINCA,
PERALE, SIGONA, COLLAVINI**

Disciplina delle attività fieristiche

Presentata il 14 giugno 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. Una nuova disciplina del sistema fieristico nazionale non può che partire da una ricognizione del vigente ordinamento fieristico e da una valutazione delle esigenze di riforma che provengono dal settore.

La vigente disciplina normativa statale in materia di ordinamento fieristico trova fondamento originario nel regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito dalla legge 5 luglio 1934, n. 1607.

Il quadro normativo contenuto nella legge del 1934 è rimasto sostanzialmente immutato (fatti salvi i necessari aggiustamenti consequenziali al sopravvenuto ordinamento costituzionale) sino all'entrata in vigore dell'ordinamento regionale ed alla conseguente attribuzione di rilevanti funzioni amministrative in materia fieristica in capo alle regioni per effetto del trasferimento di cui all'articolo 117 della Costituzione.

Detto trasferimento, iniziato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, è stato successivamente completato con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (articoli 50, 51 e 53).

Il trasferimento di gran parte della materia fieristica dallo Stato alle regioni non è avvenuto senza contrasti: si segnalano a tale proposito due rilevanti sentenze della Corte costituzionale — n. 138 del 1972 e n. 8 del 1985 — con le quali sono state definite le aree di competenza della potestà regionale.

Il quadro normativo che ne discende delinea un'ampia potestà delle regioni ordinarie in materia fieristica, mantenendo in capo allo Stato funzioni amministrative residuali concernenti gli enti fieristici internazionali (di Milano, Bari e Verona), la formazione e la tenuta del calendario fieri-

stico nazionale, sentite le regioni, l'organizzazione delle esposizioni universali e l'attribuzione delle qualifiche di internazionalità.

Si è quindi in presenza di due distinti corpi normativi: uno, quello statale, contenuto nel regio decreto-legge n. 454 del 1934 che si caratterizza, ovviamente, per un forte accentramento statalista e che rimane vigente per le disposizioni compatibili con il sopravvenuto ordinamento costituzionale e regionale; l'altro, quello regionale, costituito dai provvedimenti legislativi emanati in materia fieristica dalle regioni ordinarie a partire dagli anni '80 in avanti.

La legislazione regionale intervenuta, fatta salva, ovviamente, la materia relativa alle competenze residuali mantenute in capo allo Stato, si presenta come un corpo normativo sostanzialmente organico e, nel complesso, moderno, finalizzato al conseguimento di obiettivi quali la valorizzazione tecnica e commerciale della produzione industriale e la promozione e commercializzazione di beni e servizi.

Va peraltro evidenziato che la legislazione regionale ha sostanzialmente mantenuto l'attività fieristica nell'alveo pubblicistico, riservandola secondo la tradizione dell'ordinamento precostituzionale, a soggetti pubblici ed a soggetti privati con finalità generali e senza scopo di lucro assoggettati al riconoscimento legale regionale ed ai quali sono richiesti speciali requisiti statuari.

Per contro anche l'ordinamento normativo regionale ha evidenziato insufficienze ed oggettive limitazioni: sul piano dei principi generali qualche regione ha frammito alla qualificazione dell'attività fieristica come attività di rilevanza pubblica parziali soluzioni di tipo privatistico, mentre è completamente mancato il coordinamento fra le regioni con conseguenti riflessi negativi sul procedimento di formazione del calendario fieristico nazionale e, soprattutto, l'adozione di criteri comuni ed oggettivi nell'attribuzione delle qualificazioni alle manifestazioni fieristiche.

Ciò ha comportato problemi di scarsa affidabilità e dequalificazione del sistema

fieristico italiano, soprattutto in campo internazionale.

Nel contempo il fenomeno fieristico si è caratterizzato per un notevole sviluppo quantitativo e qualitativo; non solo l'attività fieristica è divenuta fatto insostituibile per il sistema produttivo italiano e specificatamente per la promozione e la commercializzazione di beni e servizi della piccola e media industria. Ma la stessa attività fieristica ha subito una profonda trasformazione ed è divenuta da fatto meramente espositivo un fenomeno promozionale complessivo tale da costituire una insostituibile fase del processo di promozione e sviluppo della produzione economica.

Il fenomeno fieristico è quindi divenuto parte organica del sistema produttivo industriale italiano.

2. Dalle necessità di ammodernamento del quadro normativo statale del 1934, di superamento dei limiti di coordinamento e, soprattutto, di non oggettività dei requisiti di attribuzione delle qualificazioni alle manifestazioni fieristiche da parte delle regioni ed infine dall'esigenza di far meglio aderire e sviluppare il fenomeno fieristico alle finalità mercantili, nasce la richiesta di una « legge-quadro » nazionale che riformi l'ordinamento fieristico.

Ne discende l'ulteriore esigenza di una moderna e razionale regolazione della materia fieristica che deve poter assicurare al sistema fieristico nazionale un sufficiente grado di flessibilità, così da consentire una migliore interpretazione delle dinamiche che provengono dal mercato.

Il testo proposto innova profondamente rispetto al precedente ordinamento della materia e colloca l'attività fieristica nell'ambito delle attività economiche organizzate al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi.

È questo uno degli aspetti più sostanziali della riforma e di maggior rottura con il precedente quadro normativo che, come anzidetto, collocava l'attività fieristica nell'ambito pubblicistico.

Nella previsione di riforma il fenomeno fieristico viene invece disciplinato alla

stregua di una normale attività economica da svolgersi in forma di impresa e quindi con l'applicazione dei criteri del rischio imprenditoriale (articolo 1, comma 2).

All'articolo 2 sono delimitati gli ambiti di applicazione della legge di riforma; chiarendo, la disciplina dell'attività fieristica si distingue da quella prevista per la regolamentazione delle attività commerciali e di pubblico esercizio, nonché da quella prevista in forza di apposite convenzioni internazionali per le esposizioni universali, nonché si è opportunamente evidenziato che le attività fieristiche non sono assoggettate all'imposta sugli spettacoli e sugli intrattenimenti pubblici, in quanto finalizzate alla promozione ed alla commercializzazione di prodotti e non allo svolgimento di pubblici spettacoli.

L'articolo 3 contiene le definizioni delle fondamentali terminologie di riferimento della legge.

Di particolare importanza è la definizione dell'attività fieristica come presentazione, promozione e commercializzazione, limitata nel tempo, di beni o servizi così da offrire al pubblico dei visitatori con un unico evento una rassegna sufficientemente rappresentativa del settore o dei settori economici e produttivi oggetto dell'iniziativa stessa.

La definizione giuridica dell'attività fieristica assume grande rilievo anche in relazione alla necessità di delimitare il campo di operatività della legge per distinguerlo da altri fenomeni espositivi svolti anche con forme di rotazione temporale, ma da parte di un unico operatore.

All'articolo 4 sono definite le tipologie dell'attività fieristica distinguendo fra fiere generali, fiere specializzate, mostre-convegno e mostre-mercato in relazione alle particolari modalità della loro realizzazione ed ai soggetti a cui sono indirizzate.

All'articolo 5 è definita la qualificazione nei diversi ambiti (internazionale, nazionale, regionale e locale) dell'attività fieristica e vengono precisate che per le iniziative di rilevanza internazionale e nazionale è necessario disporre di idonei requisiti strutturali, infrastrutturali e funzionali allineati all'importanza della rassegna.

Anche sul piano delle competenze ci si è indirizzati verso una semplificazione del procedimento amministrativo prevedendo che le autorizzazioni per lo svolgimento di rassegne di rilevanza nazionale, regionale e locale siano attribuite, in forma unitaria, alla regione territorialmente competente, mentre per le iniziative di rilevanza internazionale la competenza sia interamente assegnata al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Si è anche ulteriormente semplificato il procedimento di autorizzazione, prevedendo che con un unico provvedimento l'amministrazione procedente autorizzi l'effettuazione dell'iniziativa e ne attribuisca anche la relativa qualifica, previo accertamento della validità dell'iniziativa, delle capacità tecnico-organizzative ed economiche del soggetto richiedente, oltreché dell'idoneità del quartiere in cui si intende svolgere l'iniziativa in relazione alle strutture ed ai servizi di cui questi è dotato.

A questo proposito è stato previsto per le attività fieristiche di maggior rilievo (internazionale e nazionale) l'obbligo di svolgimento nei quartieri espositivi degli enti fieristici riconosciuti dallo Stato e dalle regioni, dotati di idonei requisiti strutturali, infrastrutturali e funzionali, oppure in altre sedi espositive, ma che abbiano equipollenti dotazioni di servizi e ciò al fine di assicurare l'affidamento degli espositori e dei visitatori che partecipano alle iniziative in relazione alla qualifica attribuita all'iniziativa.

Anche per quanto riguarda i soggetti vi è una modifica sostanziale dell'ordinamento precedente perché, accanto ai tradizionali soggetti pubblici che hanno acquisito nel tempo una consolidata capacità organizzativa sul piano fieristico (enti fieristici) ed accanto alle associazioni nazionali imprenditoriali di categoria per le manifestazioni specializzate di loro competenza (che possono svolgere anche per tramite di società di servizi da loro stesse controllate), si è prevista la possibilità per i soggetti di diritto privato, in coerenza alla collocazione dell'attività fieristica in un quadro

economico imprenditoriale e quindi anche privatistico, di poter svolgere attività fieristica.

In questo caso, ovviamente e per assicurare la necessaria tutela agli espositori ed ai visitatori che partecipano all'iniziativa, è stato previsto che l'operatore privato fornisca le più idonee garanzie di affidabilità e ciò per tramite di un congruo capitale sociale, di accertate capacità organizzative ed economiche, della costituzione di fondi di garanzia per gli ammontari ed alle condizioni che saranno previste da un regolamento di attuazione da emanarsi in esecuzione alla legge.

All'articolo 7 è stata, inoltre, confermata la previsione della redazione e della tenuta del calendario fieristico nazionale ricollegandosi alle disposizioni recentemente entrate in vigore in forza del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 390, che consentono di realizzare quel necessario coordinamento con le competenze regionali.

Anche le previsioni sanzionatorie, non previste nell'ordinamento nazionale vigente, sono state definite in senso più completo prevedendo, oltre a sanzioni economiche, la possibilità, nei casi più gravi, di disporre l'immediata chiusura di una iniziativa fieristica non autorizzata,

prevedendo anche la impossibilità, a titolo di sanzione, per i soggetti che hanno violato la legge di svolgere ulteriori attività fieristiche per un certo periodo di tempo.

All'articolo 9 è stato previsto il comitato tecnico consultivo per il settore fieristico prevedendo, tramite la sua composizione, la possibilità di costituire un soggetto capace di esprimere gli orientamenti di tutti i soggetti fieristici interessati.

Detto comitato è chiamato ad esprimere il parere sul rilascio delle autorizzazioni per le manifestazioni con qualifica internazionale, sull'idoneità delle sedi espositive, sulle capacità organizzative ed economiche dei soggetti privati e sulla proposta di formazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche.

Infine è stata data la possibilità anche per gli enti fieristici riconosciuti dallo Stato e dalle regioni di utilizzare forme giuridiche privatistiche per la gestione del proprio quartiere e l'organizzazione di manifestazioni fieristiche.

Ci si è curati inoltre di prevedere alcune facilitazioni di carattere tributario e fiscale, limitate nel tempo, per consentire agli enti fieristici di procedere, eventualmente, a forme di rivalutazione dei propri cespiti immobiliari al fine di consentire il loro ammodernamento e la loro ristrutturazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità della legge).

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di attività fieristiche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione. I principi contenuti nella presente legge non costituiscono per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

2. Soggetti pubblici e privati possono esercitare attività fieristiche anche professionalmente in forma di attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi, nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge ed in conformità con la normativa della Unione europea.

ART. 2.

(Ambito di applicazione).

1. La presente legge si applica a tutte le attività fieristiche nelle diverse tipologie in cui esse si esplicano, siano esse esercitate da soggetti pubblici che da soggetti privati.

2. La presente legge non si applica:

a) alle attività commerciali, svolte anche in forma coordinata da parte di una pluralità di titolari, disciplinate dalla legge 11 giugno 1971, n. 426;

b) alle attività di commercio su aree pubbliche, disciplinate dalla legge 25 marzo 1991, n. 112;

c) alle attività dei pubblici esercizi, disciplinate dalla legge 25 agosto 1991, n. 287;

d) alle esposizioni universali, disciplinate dalla Convenzione internazionale di Parigi, sottoscritta in data 22 novembre 1928, come modificata dal Protocollo internazionale di Parigi del 30 novembre 1972, ratificato ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 314.

3. Le attività fieristiche, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera *a)* della presente legge, non sono assoggettate all'imposta sugli spettacoli e trattenimenti pubblici di cui alla legge 24 dicembre 1974, n. 708, né sono attività di pubblico spettacolo.

ART. 3.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) « attività fieristiche », la presentazione o commercializzazione, limitata nel tempo, di beni o servizi in modo da offrire al pubblico dei visitatori, con un unico evento, una rassegna sufficientemente rappresentativa del settore o dei settori economici e produttivi cui l'iniziativa è rivolta;

b) « soggetti pubblici », gli enti fieristici costituiti dallo Stato o dalle regioni, gli enti pubblici economici aventi finalità fieristiche, le aziende speciali appositamente costituite, le associazioni ed i consorzi di diritto pubblico costituiti da detti enti;

c) « soggetti privati », le persone giuridiche di diritto privato costituite nella forma di società di capitali, di società cooperative e di consorzi di cui al libro quinto, titoli V, VI e X del codice civile; le associazioni, i comitati e le fondazioni di cui al libro primo, titolo II del codice civile;

d) « espositori », i produttori od i rivenditori operanti nel settore o nei settori economici e produttivi oggetto delle attività fieristiche che partecipino alla rassegna per presentare, promuovere o diffondere i loro beni e servizi;

e) « visitatori », coloro che accedono alle attività fieristiche, siano essi pubblico indifferenziato od operatori professionali del settore o dei settori economici o produttivi oggetto della rassegna;

f) « procedure di autorizzazione », le procedure nazionali o regionali nell'ambito delle quali i soggetti pubblici o privati possono presentare progetti per essere autorizzati all'esercizio di attività fieristiche;

g) « autorizzazione », il provvedimento amministrativo con il quale lo Stato o le regioni consentono ai soggetti pubblici o privati l'esercizio di attività fieristiche e ne attribuiscono la qualifica relativa.

ART. 4.

(Tipologie delle attività fieristiche).

1. Le attività fieristiche possono essere esercitate secondo le seguenti tipologie:

a) fiere generali, senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla presentazione ed all'eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;

b) fiere specializzate, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e promozione dei beni e servizi esposti, con contrattazione solo su campione e con possibile accesso del pubblico solo in qualità di visitatore;

c) mostre-convegno aperte al pubblico indifferenziato o ad operatori professionali, aventi fini di promozione tecnica, scientifica e culturale, con esclusione di ogni diretta finalità commerciale;

d) mostre-mercato, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico indifferenziato o ad operatori professionali, dirette alla promozione od anche alla vendita dei prodotti esposti, con consegna differita al termine della manifestazione.

ART. 5.

(Autorizzazione e qualificazione delle attività fieristiche).

1. Le attività fieristiche possono essere autorizzate e qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, in relazione alla rappresentatività del settore o dei settori economici e produttivi cui la manifestazione è rivolta, sentite le relative associazioni imprenditoriali di categoria più rappresentative, al programma ed agli scopi dell'iniziativa, alla provenienza degli espositori e dei visitatori e al luogo di svolgimento. Le attività fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale devono svolgersi nei quartieri espositivi degli enti fieristici riconosciuti dallo Stato o dalle regioni dotati di idonei requisiti strutturali, infrastrutturali e funzionali o, in ogni caso su parere conforme del comitato di cui all'articolo 9, in sedi espositive che abbiano equipollenti dotazioni di servizi e di strutture.

2. La qualificazione di cui al comma 1 è conferita con l'autorizzazione. Le autorizzazioni per le attività fieristiche di rilevanza internazionale sono rilasciate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; le autorizzazioni per le attività fieristiche di rilevanza nazionale, regionale e locale sono rilasciate dalla regione nel cui territorio è previsto lo svolgimento della fiera.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana un regolamento per disciplinare il procedimento di autorizzazione e l'attribuzione delle relative qualifiche sulla base dei principi affermati nella presente legge. Il predetto regolamento costituirà, altresì, atto di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

ART 6.

(Procedure di autorizzazione).

1. Possono richiedere l'autorizzazione all'esercizio di attività fieristiche i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b)* e *c)*.

2. Ai fini del procedimento di autorizzazione il soggetto richiedente deve presentare all'amministrazione competente, nei termini previsti dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 2, un progetto dettagliato dell'iniziativa contenente l'indicazione:

a) del settore o dei settori economici e produttivi cui l'iniziativa si rivolge e del programma complessivo delle attività fieristiche;

b) delle proprie capacità tecnico-organizzative ed economiche, con i relativi affidamenti;

c) delle condizioni contrattuali che intende applicare nei confronti degli espositori e delle altre modalità di partecipazione;

d) del luogo in cui intende esercitare l'attività e delle relative dotazioni di strutture e servizi;

e) dei risultati conseguiti in occasione di eventuali precedenti iniziative.

3. Le attività fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale devono svolgersi nei quartieri espositivi degli enti fieristici riconosciuti dallo Stato o dalle regioni dotati di idonei requisiti strutturali, infrastrutturali e funzionali o, in ogni caso su parere conforme del comitato di cui all'articolo 9, in sedi espositive che abbiano equipollenti dotazioni di servizi e di strutture.

4. L'autorizzazione all'esercizio di attività fieristiche di rilevanza internazionale è attribuita:

a) agli enti fieristici riconosciuti dallo Stato e dalle regioni o proprietari degli

immobili e degli impianti ad uso fieristico che ne hanno la disponibilità permanente per almeno nove anni;

b) alle associazioni nazionali imprenditoriali di categoria ed alle società di capitali da queste controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, relativamente alle fiere specializzate di loro competenza di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della presente legge;

c) a società di capitale o consortili aventi congruo capitale sociale, dotate di adeguata capacità organizzativa ed economica e che costituiscano presso l'amministrazione competente idonee garanzie per le obbligazioni assunte con gli espositori, per gli ammontari ed alle condizioni che saranno previste dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 2.

5. L'autorizzazione per lo svolgimento di iniziative fieristiche di rilevanza internazionale può essere rilasciata solo in favore di soggetti che già abbiano esercitato, nei tre anni precedenti e nello stesso settore, attività fieristiche di rilevanza nazionale. L'autorizzazione può essere rilasciata per l'esercizio di più edizioni della stessa manifestazione fieristica fino ad un massimo di due annualità.

ART. 7.

(Calendario).

1. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 390, sulla base delle autorizzazioni concesse per lo svolgimento di attività fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale, è redatto, a cura del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il calendario annuale delle manifestazioni fieristiche, che è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui le manifestazioni si devono svolgere.

2. Le regioni provvedono, entro il 30 dicembre di ogni anno, alla pubblicazione

del calendario annuale delle attività fieristiche di loro competenza per le quali è stata riconosciuta la qualifica e concessa l'autorizzazione allo svolgimento.

3. Non possono tenersi manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale o regionale non inserite in calendario. Nei casi di concomitanza di manifestazioni fieristiche si applica quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 390.

ART. 8.

(Sanzioni).

1. Le attività fieristiche devono svolgersi secondo la qualificazione, le modalità ed i tempi di cui alla relativa autorizzazione.

2. In caso di allestimento o svolgimento di una attività fieristica senza autorizzazione o con qualificazione diversa da quella autorizzata, l'amministrazione competente per l'autorizzazione assume i provvedimenti atti ad impedire l'apertura o a disporre la chiusura della manifestazione fieristica e trasmette copia del provvedimento della manifestazione al prefetto territorialmente competente perché disponga l'eventuale esecuzione coattiva. Si applica altresì nei confronti dei soggetti responsabili la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire duecento milioni.

3. In caso di svolgimento di attività fieristica con modalità diverse da quelle autorizzate si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cento milioni. In caso di recidiva i soggetti organizzatori non possono proporre una nuova richiesta ed ottenere la relativa autorizzazione nei due anni successivi.

4. I soggetti che hanno organizzato una manifestazione fieristica non autorizzata o con qualificazione diversa da quella auto-

rizzata, non possono proporre una nuova istanza ed ottenere la relativa autorizzazione nei quattro anni successivi.

ART. 9.

(Comitato tecnico-consultivo).

1. È istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il comitato tecnico-consultivo per il settore fieristico, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il comitato tecnico-consultivo è composto da:

a) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei servizi maggiormente rappresentative a livello nazionale, esperti della materia;

b) tre rappresentanti designati dall'Associazione degli enti autonomi fieristici italiani;

c) tre rappresentanti designati da ciascuno degli enti fieristici internazionali di cui all'articolo 53, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

d) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli affari esteri, delle risorse agricole alimentari e forestali e del commercio con l'estero;

e) due rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

f) un rappresentante designato dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);

g) due rappresentanti degli organismi associativi nazionali degli enti promotori di fiere che siano espressione dei settori della produzione e della distribuzione.

3. I componenti del comitato durano in carica quattro anni e sono rinnovabili.

4. Il comitato esprime pareri:

a) sul rilascio dell'autorizzazione con l'attribuzione della relativa qualifica internazionale;

b) sull'idoneità delle sedi espositive quando il luogo di svolgimento sia diverso dai quartieri espositivi degli enti fieristici riconosciuti dallo Stato o dalle regioni;

c) sulle capacità organizzative ed economiche dei soggetti privati di cui all'articolo 6, comma 4;

d) sulla proposta di formazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche.

ART. 10.

(Quartieri fieristici).

1. Gli enti fieristici riconosciuti dallo Stato o dalle regioni possono costituire società per azioni alle quali essi partecipano in posizione maggioritaria, che abbiano uno statuto nel quale sia espressamente previsto, quale scopo sociale esclusivo, la gestione del quartiere fieristico e l'organizzazione di manifestazioni fieristiche. A tali società gli enti fieristici possono conferire in tutto o in parte le loro attività. Gli enti autonomi fieristici possono altresì partecipare a società per azioni che abbiano ad oggetto lo svolgimento di attività nel settore fieristico. Ai conferimenti degli enti fieristici per la costituzione delle predette società per azioni, si applica l'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218.

2. Gli enti fieristici riconosciuti dallo Stato o dalle regioni e gli enti e società pubblici o privati, inquadrabili tra i soggetti IRPEG ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che siano in possesso di beni immobili strumentali utilizzati da enti fieristici, anche con contratti di locazione finanziaria, possono rivalutare, anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile e ad eventuali altre disposizioni di legge o di

statuto, tali immobili acquisiti a titolo di proprietà entro il 31 dicembre 1990. La rivalutazione può essere eseguita nei bilanci e negli inventari relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ed ai quattro esercizi successivi. Contemporaneamente, gli ammortamenti risultanti nei bilanci e negli inventari devono essere rivalutati secondo lo stesso coefficiente proporzionale risultante dal processo di rivalutazione concernente i corrispondenti beni. La rivalutazione non può in nessun caso superare i valori effettivamente attribuiti ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità di economica utilizzazione, nonché ai valori correnti.

3. I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi del comma 2 devono essere accantonati in una speciale riserva a ciò destinata con riferimento alla presente legge che non concorre a formare il reddito imponibile dell'ente o della società. Detta riserva può essere utilizzata per la copertura di spese relative ad interventi di ristrutturazione e di ammodernamento, con esclusione della sola manutenzione ordinaria, del quartiere fieristico, anche mediante operazioni di delocalizzazione in tutto o in parte del quartiere stesso. Se utilizzata anche parzialmente per finalità diverse, fatta salva l'ipotesi di copertura di perdite di esercizio, detta riserva concorre a formare, per la parte utilizzata, il reddito imponibile dell'ente o della società, per il periodo di imposta relativo all'esercizio in cui è utilizzata.

4. È ammessa la fusione o la scissione, secondo la procedura prevista dagli articoli 2501 e seguenti del codice civile, tra enti autonomi fieristici, costituiti ai sensi di legge e società di capitali o consorzi, il cui capitale sociale o fondo sia detenuto prevalentemente da enti pubblici, a condizione che il soggetto risultante da tali operazioni sia un ente autonomo fieristico. Agli atti relativi alle predette operazioni le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

5. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo gli amministra-

tori, i revisori, o i sindaci sono puniti con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

ART. 11.

(Disposizioni finali e transitorie).

1. È abrogato il regio decreto-legge 29 gennaio 1939, n. 454, convertito dalla legge 5 luglio 1934, n. 1607.

2. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni sono tenute a modificare le proprie disposizioni legislative in conformità alla presente legge.

